



**Registro Storico Italiano®**

## REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE

### 1. Definizioni di *Veicolo storico* e *Veicolo di futuro interesse storico*.

- a. Ai fini del presente Regolamento Tecnico Nazionale viene definito **veicolo storico** un veicolo da strada a propulsione meccanica, rientrante tra quelli classificati agli artt. 52, 53 e 54 (ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli) del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), di cessata produzione, che sia stato costruito e/o immatricolato **da almeno 30 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come esclusivo mezzo di trasporto quotidiano e che, di conseguenza, possa essere considerato come parte integrante del nostro patrimonio storico-tecnologico, culturale e di costume.
- b. Viene definito **veicolo di futuro interesse storico** un veicolo da strada a propulsione meccanica rientrante tra quelli classificati all'art. 52, 53 e 54 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), che sia stato costruito e/o immatricolato **da almeno 20 anni**, che sia conservato e mantenuto in una condizione generale storicamente corretta, che non sia utilizzato come esclusivo mezzo di trasporto quotidiano e che rivesta un potenziale interesse storico o collezionistico in ragione della sua rarità, del suo rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

### 2. Registro Storico Italiano.

- a. Nel **Registro Storico Italiano (R.S.I.)** possono essere indistintamente iscritti tutti i *veicoli storici*, così come definiti all'art.1/a. Possono esservi iscritti anche i *veicoli di futuro interesse storico*, così come definiti all'art.1/b, purché rientranti nelle seguenti specifiche tipologie:
  - *spider, cabriolet e trasformabili;*
  - *coupé;*
  - *berline con motore a benzina sovralimentato (turbo);*
  - *berline con trazione integrale;*
  - *veicoli di documentata rarità o in condizioni pari al nuovo;*
  - *veicoli con allestimenti speciali ufficiali o di limited edition documentata;*
  - *motoveicoli e ciclomotori di documentata rarità.*
- b. Alla richiesta di iscrizione di ogni veicolo nel *Registro Storico Italiano* devono essere obbligatoriamente allegati tutti i seguenti documenti:
  - Copia di carta di identità in corso di validità e codice fiscale del proprietario/intestatario;
  - Copia chiara e leggibile della carta di circolazione del veicolo storico;
  - Copia chiara e leggibile di visura P.R.A. del veicolo storico, effettuata da meno di 10 giorni;
  - Documentazione fotografica del veicolo effettuata a mezzo di foto digitali a colori, nitide e chiare effettuate da meno di 10 giorni, con qualità (risoluzione medio-alta in formato Jpg), quantità e pose conformi all'apposito schema (**Allegato n.3**) e così composte:

1. Per gli autoveicoli n°9 foto: n°1 vista anteriore, n°1 vista posteriore, n°1 vista laterale destra, n°1 vista laterale sinistra, n°1 vista ¾ anteriore, n°1 vista interni anteriore, n°1 vista interni posteriore, 1 vista vano motore, 1 vista vano portabagagli.

2. Per i motoveicoli n°4 foto: n°1 vista anteriore, n°1 vista posteriore, n°1 vista laterale destra, n°1 vista laterale sinistra.

- c. La richiesta di iscrizione, e tutta la documentazione ad essa allegata di cui al precedente punto b. deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale per via telematica alle Segreterie Telematiche dei registri storici regionali confederati di riferimento ovvero direttamente alla Segreteria Telematica Nazionale R.S.I., nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. Queste rispondono all'istanza di norma entro 7 giorni lavorativi con accettazione, diniego o richiesta di integrazione di ulteriore documentazione. In quest'ultimo caso la richiesta viene sospesa ed il richiedente deve produrre integralmente quanto richiesto entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta di integrazione, pena la decadenza della richiesta medesima.
- d. L'iscrizione dei veicoli nel *Registro Storico Italiano* è gratuita. L'eventuale rilascio degli attestati di iscrizione di cui al successivo art.4 è invece subordinato al versamento dei previsti diritti di segreteria, da effettuare ai rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri.
- e. La cancellazione dei veicoli dal *Registro Storico Italiano* è gratuita. La richiesta di cancellazione deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale per via telematica alla Segreteria Telematica Nazionale R.S.I. da parte del proprietario/intestatario del veicolo registrato. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
  - Copia di carta di identità in corso di validità;
  - Copia chiara e leggibile di visura P.R.A. del veicolo storico in oggetto, effettuata da meno di 10 giorni.

La cancellazione è inoltre subordinata alla restituzione al *Registro Storico Italiano* dei *Certificati di Identità Veicoli Storici* e dei relativi *Contrassegni di Iscrizione* eventualmente emessi nell'anno di riferimento. Non è previsto il rimborso di eventuali somme versati quali diritti di segreteria per l'emissione dei predetti attestati.

### 3. Veicoli privi di targhe e documenti e relitti.

Possono essere iscritti nel *Registro Storico Italiano* anche veicoli e relitti ultratrentennali in pessimo stato di conservazione, completi o parzialmente mancanti di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria; anche privi di targhe e/o documenti purché muniti di numero di telaio e che siano ritenuti dalla Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. meritevoli essere preservati e conservati al fine di poter essere in futuro restaurati integralmente e reinseriti nel patrimonio storico-tecnologico, culturale e di costume.

### 4. Attestati di iscrizione rilasciati dal Registro Storico Italiano.

Ai veicoli iscritti nel *Registro Storico Italiano* vengono in atto rilasciati, a richiesta del proprietario e previo versamento dei previsti diritti di segreteria, i seguenti attestati di iscrizione:

#### a. **Certificato di Identità Veicolo Storico - C.I.V.S. (Allegato n.1)**, documento recante i seguenti dati:

- SEZIONE 1: dati identificativi del proprietario/intestatario;
- SEZIONE 2: dati identificativi e tecnici del veicolo;
- SEZIONE 3: classificazione del veicolo per tipologia, categoria e classe attribuita, numero e data di avvenuta registrazione nel *Registro Storico Italiano*, data di eventuale avvenuta riclassificazione.

Il C.I.V.S. ha validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento). I *Veicoli Storici* o di *Futuro Interesse Storico* a cui viene rilasciato il suddetto documento devono mantenere o migliorare in seguito tutte le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso che ne hanno reso possibile il rilascio o, se presenti, essere adeguati alle prescrizioni effettuate dalle Segreterie Tecniche ed indicanti eventuali interventi tecnici da effettuare.

#### b. **Contrassegno di Iscrizione (Allegato n.2)**, tagliando colorato annesso o meno al C.I.V.S. e recante i dati identificativi salienti del veicolo: marca, modello, targa o telaio, anno di costruzione o di 1<sup>a</sup> immatricolazione, numero di iscrizione nel *Registro Storico Italiano* e classe attribuita.

Il suo colore individua la classificazione attribuita in base alle contingenti condizioni generali del veicolo:

- **Contrassegno di colore oro** = 1<sup>a</sup> classe = veicolo in ottimo stato;
- **Contrassegno di colore argento** = 2<sup>a</sup> classe = veicolo in buono stato;
- **Contrassegno di colore arancione** = 3<sup>a</sup> classe = veicolo in discreto stato.

**N.B. : Il Contrassegno di Iscrizione non viene rilasciato ai veicoli classificati di 4<sup>a</sup> Classe** ovvero in mediocre o pessimo stato nonché ai veicoli registrati da molto tempo di cui occorre produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'allegato n.3 al fine di procedere d'ufficio a nuova classificazione aggiornata (vedi art.9/b).

Il *Contrassegno d'iscrizione*, al pari del *C.I.V.S.*, ha validità di 1 anno solare (con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento) e deve essere esposto sul veicolo in modo visibile (sul parabrezza in caso di autoveicoli e degli scooter muniti del suddetto accessorio e tramite appositi portabolli esterni in caso di motoveicoli).

- c. Targa identificativa** in ottone recante i dati identificativi salienti del veicolo: marca, modello, anno di costruzione o di 1<sup>a</sup> immatricolazione e numero di iscrizione nel *Registro Storico Italiano*. Le targhe identificative in ottone, disponibili nei modelli per autoveicoli o per motoveicoli, vengono rilasciate a richiesta dei proprietari e previo versamento dei previsti diritti di segreteria, esclusivamente ai veicoli già registrati ed ai quali sia stata attribuita e/o riconfermata per l'anno corrente la 1<sup>a</sup> Classe (*Contrassegno di Iscrizione* colore oro).

**N.B.:** Gli attestati di iscrizione rilasciati dal Registro Storico Italiano non sono in atto idonei per il riconoscimento di agevolazioni fiscali statali e/o regionali (ad es. bollo auto e I.P.T.), o comunali (accesso in Z.T.L.) Per eventuali riconoscimenti di agevolazioni assicurative, essendo queste praticate da imprese private, è necessario consultare a priori le suddette.

## 5. Emissione ed invio del C.I.V.S. e del Contrassegno di Iscrizione.

L'emissione del *Certificato di Identità Veicolo Storico (C.I.V.S.)* viene effettuata telematicamente dalla *Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I.* L'avvenuta emissione del *C.I.V.S.*, attestante anche la classe (1<sup>a</sup>- 2<sup>a</sup>- 3<sup>a</sup>- 4<sup>a</sup>) attribuita al veicolo storico in oggetto, può essere verificata attraverso l'apposita applicazione denominata "Verifica di avvenuta emissione C.I.V.S." consultabile sul sito internet ufficiale del *Registro Storico Italiano* ([www.registrostoricoitaliano.it](http://www.registrostoricoitaliano.it)). L'originale cartaceo del *C.I.V.S.* con l'eventuale annesso *Contrassegno di Iscrizione* viene invece stampato ed inviato esclusivamente per via postale di norma entro i successivi 15 giorni a cura del centro stampa territorialmente competente.

## 6. Rinnovi successivi o richiesta di duplicati del C.I.V.S. e del Contrassegno di Iscrizione

- a. Il *Certificato di Identità Veicolo Storico* e l'eventuale annesso *Contrassegno di Iscrizione* vengono di norma rinnovati per l'anno successivo ed inviati esclusivamente per via postale automaticamente a seguito di semplice rimessa delle previste quote o dei relativi diritti di segreteria da effettuare ai rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. In caso di mancato rinnovo per uno o più anni, per il rilascio di un nuovo *C.I.V.S.* deve essere effettuata nuova richiesta di emissione corredata da tutta la prevista documentazione di rito.
- b. Il rinnovo annuale dei *Certificati di Identità Veicolo Storico* e/o degli eventuali annessi *Contrassegni di Iscrizione* è anche subordinato alla correttezza sia dei dati e requisiti amministrativi relativi al proprietario/intestatario che dei dati e requisiti tecnici ed amministrativi relativi al veicolo in oggetto, riscontrati all'atto della sua iscrizione nel *Registro Storico Italiano* e/o nei successivi controlli periodici eventualmente effettuati. La Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I., direttamente o tramite le Segreterie Telematiche dei registri storici regionali confederati, può pertanto richiedere in qualsiasi momento al proprietario/intestatario nuova documentazione aggiornata relativa sia al veicolo in oggetto che al proprietario medesimo (esame d'ufficio) ovvero, qualora necessitasse, di sottoporre il veicolo in oggetto a sessione di verifica da parte dei Commissari tecnici R.S.I. o dei registri storici regionali confederati ovvero presso autofficine e/o centri di revisione convenzionati (esame diretto). L'emissione del *Certificato di Identità Veicolo Storico* e/o dell'eventuale annesso *Contrassegno di Iscrizione* viene in questo caso sospesa e i predetti attestati potranno pertanto non essere rinnovati se non fino ad avvenuto ricezione ed esame di tutta la documentazione amministrativa e/o tecnica aggiornata eventualmente richiesta e/o all'avvenuta esecuzione degli eventuali interventi tecnici prescritti.
- c. In caso di smarrimento, distruzione o furto dei suddetti attestati è possibile richiedere nuova emissione e spedizione di duplicati direttamente alle Segreterie Telematiche dei rispettivi registri storici regionali confederati ovvero direttamente al *Registro Storico Italiano*, nel caso di regioni in cui non siano attivi i predetti registri. La prima emissione ed invio di duplicati è gratuita e non può essere effettuata prima di 15 giorni dal precedente invio. Per eventuali successive richieste di duplicati occorre effettuare un versamento dei previsti diritti di segreteria per l'emissione di ciascun *C.I.V.S.* richiesto.

## 7. Classificazione dei veicoli.

I veicoli a cui viene rilasciato il C.I.V.S. - *Certificato d'Identità Veicolo Storico* ed il *Contrassegno di Iscrizione* vengono classificati in base ai seguenti 3 parametri, attribuiti d'ufficio dalla Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. in fase di iscrizione nel *Registro Storico Italiano* o di successiva riclassificazione:

### a. Tipologia del veicolo:

- **Veicoli Storici;**
- **Veicoli di futuro interesse storico.**

### b. Vetustà del veicolo:

- **Categoria A:** *Veicoli Storici costruiti fino al 31 dicembre 1945;*
- **Categoria B:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1946 al 31 Dicembre 1960;*
- **Categoria C:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1961 al 31 Dicembre 1975;*
- **Categoria D:** *Veicoli Storici costruiti dal 1 Gennaio 1976 fino al 30° anno dalla costruzione;*
- **Categoria E:** *Veicoli di futuro interesse storico aventi meno di 30 anni dalla data di costruzione documentata o di 1<sup>a</sup> immatricolazione*

### c. Classificazione per condizioni generali del veicolo:

- **1<sup>a</sup> classe:** veicolo in ottimo stato, perfettamente conservato allo stato originario o restaurato integralmente professionalmente in tutte le sue parti e componenti da poco tempo, privo di accessori non originali o non contemporanei dell'epoca di produzione, di adesivi, vetrofanie ed applicazioni decorative non coeve. Ai veicoli di 1<sup>a</sup> classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore oro e può anche essere rilasciata, a richiesta del proprietario, la Targa Identificativa in ottone.
- **2<sup>a</sup> classe:** veicolo in buono stato, ben conservato allo stato originario o ben restaurato e ben mantenuto in tutte le sue parti e componenti, anche da qualche anno. Ai veicoli di 2<sup>a</sup> classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore argento.
- **3<sup>a</sup> classe:** veicolo in discreto stato, conservato allo stato originario o già restaurato integralmente o parzialmente da diversi anni e che necessita di nuovo restauro parziale od integrale. Veicoli individuati all'art.8/h. Ai veicoli di 3<sup>a</sup> classe viene rilasciato il Contrassegno di Iscrizione di colore arancione.
- **4<sup>a</sup> classe:** veicolo in mediocre o pessimo stato, completo od anche parzialmente mancante di parti di carrozzeria e/o di meccanica e/o di tappezzeria; relitto, anche privo di targhe e documenti, meritevole di essere preservato, conservato e restaurato integralmente. Veicolo già registrato da molto tempo e declassato d'ufficio ai sensi dell'art.9/b, di cui occorre produrre nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'Allegato n.3. Ai veicoli di 4<sup>a</sup> classe non viene rilasciato Contrassegno di Iscrizione.

## 8. Parametri base per la classificazione del veicolo in base alle sue condizioni generali.

In generale i veicoli da iscrivere nel *Registro Storico Italiano* vengono classificati in base alle seguenti caratteristiche e requisiti basilari:

### a. **Carrozzeria.**

- a) Carrozzeria in ordine e completa di tutte le sue parti originali.
- b) Buona verniciatura generale priva di ammaccature, graffi, abrasioni od imperfezioni in genere.
- c) Parti cromate in buono stato e prive di ruggine e/o ossidazioni.
- d) Parti in plastica e/o gomma in buono stato.

### b. **Tappezzeria, selleria ed interni.**

- a) Buone condizioni generali, senza strappi, scuciture e/o parti mancanti.
- b) Eventuali capotes, tendalini e coperture in buone condizioni generali, senza strappi, scuciture, buchi e/o imperfezioni varie.

### c. **Motori.**

Motore originale o, se di secondo equipaggiamento, del medesimo tipo, completo nelle sue parti essenziali e privo di modifiche, accessori e/o marchingegni meccanici, elettrici e/o elettronici non originali o non compatibili con l'epoca di costruzione del veicolo.

#### **f. Accessori**

Se provvisti in tal senso, cerchi in lega, cerchi a raggi, fendinebbia, portapacchi, autoradio ed accessori similari originali o compatibili per modello a quelli in uso all'epoca di produzione del veicolo.

#### **g. Impianti a gas.**

E' ammessa la presenza di impianti di alimentazione a gas unicamente su veicoli rientranti nelle *Categorie D-E* di cui all'art.7 - lettera B, purché non presentanti interventi e modifiche invasive ed irreversibili sulle carrozzerie.

#### **h. Carrozzerie e meccaniche personalizzate e/o elaborate.**

Eventuali particolari personalizzazioni non ufficiali delle carrozzerie (colori, applicazioni di adesivi e/o aerografie e/o parti di esse strutturalmente modificate o provenienti da altri modelli di veicoli) nonché elaborazioni e/o modifiche su motori e parti meccaniche in genere, possono essere ammesse ed accettate con riserva dopo attenta valutazione da effettuare caso per caso.

### **9. Riclassificazione e declassamento dei veicoli registrati.**

#### **a. Riclassificazione su richiesta dei proprietari.**

L'eventuale passaggio dalle classi inferiori a quelle superiori può essere richiesto, previo versamento dei previsti diritti di segreteria, dal proprietario del veicolo il quale sia stato nel frattempo sottoposto autonomamente ad interventi migliorativi e/o di restauro. A tal fine il proprietario del veicolo deve far pervenire alla Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. apposita richiesta corredata da tutta la prevista documentazione, comprensiva anche di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attuale stato del veicolo e corredata da idonea documentazione fotografica aggiornata e conforme all'*Allegato n.3*. La predetta dichiarazione deve essere redatta, timbrata e sottoscritta dai seguenti soggetti abilitati prescelti dal proprietario medesimo: autofficine meccaniche, elettrauto, autocarrozzerie, centri di revisione, periti assicurativi, autorivenditori e presidenti di clubs di veicoli storici legalmente costituiti. In caso di riscontro positivo conseguente all'esame della documentazione prodotta, viene rimesso un nuovo *Certificato di Identità Veicolo Storico* con annesso nuovo *Contrassegno di Iscrizione*, riportante la nuova classificazione attribuita. In caso di mancato passaggio alla 1<sup>a</sup> Classe perché il veicolo necessita di interventi di lieve entità viene effettuata apposita comunicazione al richiedente con indicazione degli interventi tecnici da apportare sul veicolo e la relativa richiesta viene sospesa per 3 mesi al fine di consentirne l'effettuazione.

#### **b. Declassamento d'ufficio.**

La Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. può procedere al declassamento d'ufficio dei veicoli già registrati e di cui necessita la produzione di nuova documentazione aggiornata. Viene effettuato il declassamento d'ufficio direttamente in 4<sup>a</sup> Classe per tutti quei veicoli registrati da molto tempo di cui è necessario produrre, tra l'altro, nuova documentazione fotografica aggiornata e conforme all'*Allegato n.3*, al fine di potere effettuare una classificazione aggiornata in base alle contingenti condizioni generali.

#### **c. Riclassificazione d'ufficio.**

La Segreteria Tecnica Nazionale R.S.I. può procedere alla riclassificazione d'ufficio dei veicoli già registrati e di cui è stata richiesta ed effettuata la produzione di nuova documentazione aggiornata.

### **10. Norme finali**

Quanto stabilito nel presente Regolamento Tecnico Nazionale ha valenza prescrittiva ed il suo contenuto è suscettibile di modifiche e/o integrazioni da parte degli organi R.S.I. statutariamente preposti. La presente versione è stata aggiornata in data 01/12/2019, è vigente a decorrere dal 05/12/2019 ed abroga e sostituisce integralmente tutte le versioni precedenti.

### **11. Allegati:**

- n.1 fac-simile di Certificato d'Identità Veicolo Storico (C.I.V.S.);
- n.2 fac-simile di Contrassegno di Iscrizione;
- n.3 schema di documentazione fotografica da produrre per registrazione o riclassificazione dei veicoli storici;